



Comune di Tiriolo

Piazza Italia - 88056 Tiriolo CZ
P.IVA: 00297960791
tel: 0961 990836
fax: 0961 990928
email: info@comune.tiriolo.cz.it
web: www.comune.tiriolo.cz.it

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale

N° del	35 19/04/2019	OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale del Comune di Tiriolo – Triennio2019/2021. Approvazione.					
Parere di regolarità tecnica: Favorevole		L'anno Duemiladiciannove addì diciannove nel mese di Aprile alle ore 12,00 ed a seguire, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Sindaco Domenico Stefano Greco e con l'intervento degli Assessori:					
Data:	10/04/2019						
Il Responsabile del Servizio P.E. Giovanni Cocerio _____							
					Assessore	Pres.	Ass.
					1) Francesco Balsamo	X	
		2) Luigi Critelli		X			
		3) Domenico Paone	X				
		4) Irene Paonessa		X			
Parere di regolarità contabile: Favorevole		Partecipa il Segretario Generale Dott. Ivan Mascaro					
Data:	10/04/2019						
Il Responsabile del Servizio Rag. Domenico D’Alta _____							
Il presente parere non / comprende l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ. modif. ed integr.		Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione dell’argomento in oggetto indicato.					

LA GIUNTA COMUNALE

N.35/2019

Premesso:

Prende la parola il Sindaco Domenico Stefano Greco il quale informa questo Organo Esecutivo di quanto segue:

- a) nel corso dell'anno 2018, nel Comune di Tiriolo sono cessati dal servizio, per avvenuto collocamento in pensione, tre dipendenti comunali di ruolo a tempo pieno e indeterminato e precisamente, un dipendente (ascritto alla categoria professionale "A") e due dipendenti (ascritti alla categoria professionale "B"), mentre e nel corso dell'anno 2019, è prevista, sempre per collocamento in pensione, la cessazione di altri due dipendenti comunali di ruolo a tempo pieno e indeterminato e precisamente, un dipendente (ascritto alla categoria professionale "B") e un dipendente (ascritto alla categoria professionale "C");
- b) che, in considerazione di quanto sopra e con specifico riferimento alla circostanza che una delle unità per la quale è prevista la cessazione dal rapporto di lavoro (nell'anno 2019), risulta essere figura facente parte della Polizia Municipale, si rende necessario, nelle forme di legge, provvedere alla sua sostituzione e ciò allo scopo e con la finalità di assicurare e garantire l'assolvimento dei compiti e dei doveri di istituto tipici e peculiari della medesima (Polizia Municipale);
- c) constatato, altresì, che il posto di **"Istruttore Amministrativo – Cat. D"**, previsto nell'ambito dell'Area Amministrativa (cui è anche demandata la relativa titolarità della posizione organizzativa e conseguente conferimento della responsabilità di Area), risulta vacante e le relative funzioni (quale Responsabile) sono, attualmente, attribuite al Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva. Allo scopo e con la finalità di razionalizzare al meglio funzioni e compiti di istituto, si rende doveroso e necessario, attraverso il ricorso alle forme contrattuali ivi espressamente previste dalla legislazione di settore, individuare idonea figura cui conferire la posizione organizzativa e la conseguente responsabilità;
- d) rilevato, oltremodo, come ed in relazione alle altre figure che tra il 2018 e il 2019 sono/saranno poste in pensione, si rende doveroso provvedere ad una integrazione dell'orario di lavoro di alcuni dipendenti comunali (sia di ruolo, con contratto a tempo indeterminato e part – time, sia con contratto a tempo determinato e part – time) attualmente in servizio presso questo Ente e ciò sempre con l'obiettivo di garantire il corretto espletamento di compiti e doveri di istituto, che altrimenti potrebbero non essere assolti;
- e) che e con specifico riferimento alle precedenti lett. c) e d), l'obiettivo è quello di coniugare l'esigenza di non penalizzare i cittadini – utenti da possibili disservizi, con l'esigenza di garantire il contenimento dei relativi costi, attraverso, quindi, una politica di razionalizzazione della spesa del personale;
- f) la legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto, per il 2019, un cofinanziamento statale di 50 milioni di euro per continuare il processo di stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU della Regione Calabria, interessati dalla procedura di cui al Decreto Interministeriale 8 Ottobre 2014, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 207°, terzo periodo della legge 27 Dicembre 2013 n. 147. A tal fine, la Regione Calabria ha diffuso, in data 15 Marzo 2019, un avviso affinché gli enti interessati e per come prescritto dall'art. 1, comma 446° - lett. h) della citata legge n. 145/2018, possano presentare domanda di erogazione del contributo per la proroga al 31 Ottobre 2019 dei contratti a tempo determinato (in scadenza al 30 Aprile 2019) degli ex lavoratori LSU/LPU attualmente impiegati presso il Comune di Tiriolo.;

Visto quanto sopra e l'informativa per come resa dal Sig. Sindaco;

Visto il D. L.vo 30/03/2001 n. 165 e succ. modif. ed integ., recante “ **Norme Generali**

sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 del citato D.L.vo n. 165/2001 e succ. modif. ed integ., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione e variazione delle proprie dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e succ. modif. ed integ.;

Visto, per l'appunto, l'art. 39 della citata legge n. 449/97 il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Visto, altresì, l'art. 36 del già richiamato D.L.vo n. 165/2001, nel testo come novellato, in ultimo, dall'art. 49 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133, il quale, tra l'altro, prevede come ed al fine di rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale ivi previsto, nel rispetto delle vigenti procedure di reclutamento;

Viste e richiamate, oltremodo ed ai fini che qui ci interessano, le seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 110, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, per il quale negli Enti Locali in cui non è prevista la dirigenza, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce criteri, limiti e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;
- l'art. 1, comma 557° della legge 30/12/2004 n. 311, il quale prevede la possibilità, tra l'altro, anche per i Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di potersi servire dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del Personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto in data 22/01/2004, che regola e disciplina la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse. Detta facoltà è stata espressamente confermata dalla legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 124°;

Precisato, altresì, che le fattispecie disciplinate, rispettivamente, dall'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 1, comma 557° della già citata legge n. 311/2004, non rientrano tra i rapporti di lavoro per i quali l'art. 9, comma 28° del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, come modificato, in ultimo, dall'art. 4, comma 102° - lett. a) e b) della legge 12/11/2011 n. 183 prevede ed ai fini di assicurare il contenimento della spesa pubblica, limiti e vincoli di utilizzo e di ricorso;

Vista e richiamata, in tal senso, la deliberazione n. 223/2012/SRCPIE/PAR del 12/06/2012 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Piemonte;

Visti e richiamati, altresì, i sotto elencati orientamenti formulati, nell'ambito della corretta applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004, dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN):

- RAL n. 670 del 05/06/2011;
- RAL n. 1261 del 05/07/2012;
- RAL n. 1263 del 05/07/2012;
- RAL n. 1554 del 28/10/2013;
- RAL n. 1770 dell'11/06/2015.;

Che, comunque, il medesimo art. 9, comma 28° della citata legge di conversione n. 122/2010 e succ. modif. ed integr. prevede la non applicazione dei divieti e dei vincoli ivi imposti, qualora i Comuni abbiano assicurato il rispetto delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa in materia di personale, per come espressamente previste dall'art. 1, comma 557° della legge 27/12/2006 n. 296;

Viste le ultime novità previste, sul piano normativo, in materia di personale della pubblica amministrazione ed, in particolare,:

- 1) a decorrere dall'anno 2019 e per gli enti come Tiriolo è ripristinata al 100%, la capacità assunzionale sulle cessazioni dell'anno precedente;
- 2) la legge di conversione 28/03/2019 n. 26, recante “**Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**“, la quale, all'art. 14 - bis, comma 1°, rubricato “ **Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché degli enti locali**” (ed apportando modifiche all'art. 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014 n. 114, attraverso l'inserimento del comma 5° - sexies), consente, per il triennio 2019/2021 e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale e di quella finanziaria e contabile, di poter computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn – over;
- 3) sempre la citata legge di conversione n. 26/2019, all'art. 14 - bis, comma 1° (ed apportando modifiche all'art. 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014 n. 114, attraverso modifiche al comma 5°), dispone la possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nel quinquennio precedente e non solo i resti degli ultimi tre anni.;

Visto quanto sopra;

Che, pertanto, questa Amministrazione Comunale è chiamata, per il triennio 2019/2021, ad adottare ed approvare, sulla base delle cennate esigenze organizzative e delle innovazioni legislative, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Rilevato che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto 8 Maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/07/2018, Serie Generale n. 173) , ha approvato le “**Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.**”;

Precisato che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una

metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Rilevato, altresì, che con le predette Linee di indirizzo, si tende al superamento dello strumento della dotazione organica, quale contenitore rigido da cui partire per elaborare il programma triennale del fabbisogno del personale, bensì il PTFP diventa esso stesso il fulcro centrale delle scelte organizzative in materia di personale e, quindi, strumento flessibile e modulabile finalizzato a rilevare le effettive e reali esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'ente;

Visti e richiamati, sempre ai fini che qui ci interessano, i seguenti atti amministrativi già adottati dal Comune di Tiriolo:

- 1) la deliberazione G.M. n. 107 del 16/07/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l'allora Amministrazione Comunale di Tiriolo ha approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- 2) la deliberazione G.M. n. 16 del 19/02/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sempre l'allora Amministrazione Comunale di Tiriolo ha adottato il "**Piano delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità – Triennio 2019/2021**", di cui all'art. 48, comma 1° del D.L.vo 11/04/2006 n. 198;
- 3) la deliberazione G.M. n. 58 del 16/05/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione Comunale ha adottato il "**Piano delle Performance – Triennio 2018/2020**", specificando, oltremodo, che e nelle more dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione pluriennale finanziario 2019/2021, detto documento continua ad avere piena valenza giuridica ed efficacia operativa;

Visto quanto sopra;

Visto la nota del 22/03/2019 prot. n. 2063- agli atti, con la quale il responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente trasmetteva il prospetto contabile contenente il valore di spesa potenziale, con riferimento all'ultima dotazione organica approvata (nel caso di Tiriolo, il riferimento è alla dotazione organica adottata nell'anno 2014), cui fare cenno per la determinazione del fabbisogno del personale;

Dato atto che e dal suddetto prospetto, emerge un totale (da intendere, evidentemente, quale limite, oltre al rispetto degli altri parametri fissati, invalicabile in sede di programmazione del fabbisogno del personale) pari ad **€ 750.283,24**;

Precisato, altresì, che, con riferimento alla proposta complessiva di cui al presente deliberato, per come meglio descritta nella parte motiva del medesimo e relativamente al rispetto dei limiti e dei vincoli ivi previsti in materia di personale dalla vigente legislazione di settore, quanto segue:

- è stato rispettato il principio del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017;
- Sono state assicurate, in generale, le misure di contenimento e di razionalizzazione delle spese in materia di personale, di cui all'art. 1, comma 557° della legge 27/12/2006 n. 296, con riferimento anche al valore medio espressamente previsto dal successivo comma 557° - quater dell'art. 1 della suddetta legge n. 296/2006.;

Considerato, oltremodo, che il Comune di Tiriolo non si trova, per quanto concerne il personale attualmente in servizio, nella condizione di Ente soprannumerario (ove per detta condizione si intende la presenza in servizio a tempo indeterminato di dipendenti extra dotazione organica), né nella condizione di Ente in eccedenza (ove per detta condizione si intende il mancato rispetto, sotto il profilo finanziario, delle norme e dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spesa per il personale);

Visto quanto sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, specificando, oltremodo, che il parere di regolarità amministrativa rece in se ed a seguito di ricognizione effettuata, la verifica circa l'insussistenza, in seno all'Ente, di dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza, mentre il parere di regolarità contabile reca in se le verifiche e gli accertamenti di compatibilità economica - finanziaria della presente proposta di deliberazione, nonché il rispetto dei vincoli e dei limiti sempre di natura finanziaria per come sopra meglio descritti e riportati;

Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente in data 17/04/2019– Verbale n.07 (prot. del Comune n.2787 del 19/04/2019) - agli atti, ai sensi dell'art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L.vo n. 267/2000, nel testo come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213 e dell'art. 19, comma 8° della legge 28/12/2001 n. 448;

Visto l'art. 48, comma 1° e 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, la programmazione triennale (triennio di riferimento 2019/2021) del fabbisogno del personale del Comune di Tiriolo, così come segue:

ANNO 2019

- Rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%), al fine di provvedere all'assunzione di due Agenti di Polizia Municipale (Cat. "C- C1"), mediante ricorso all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 (così detto "**scavalco condiviso**"), per come confermato dalla legge 30/12/2018 n.145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 124°, ovvero mediante il ricorso all'istituto previsto e disciplinato dall' art. 1, comma 557° della legge 30/12/2004 n 311 (così detto" **scavalco di eccedenza**"), ovvero mediante il ricorso alle graduatorie idonee di altri Enti del medesimo Comparto, sulla base del Regolamento Comunale approvato con deliberazione G.M. n. 22 del 05/03/2019, ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1° del D.Legs. 18/08/2000 n. 267;
- Procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla costituzione (sino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco) di un rapporto di lavoro a tempo determinato e part – time (50%), per "**Istruttore Amministrativo Cat. D – D1** ", quale Responsabile dell'Area Amministrativa, ex art. 110, comma 1° del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e succ. modif. ed integr., ovvero ed in alternativa, sottoscrizione, con altro Ente, di apposita convenzione (così detto "**scavalco condiviso**"), ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 22 Gennaio 2004 (istituto confermato dall'art. 1, comma 124° della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ovvero ed in ultimo, attraverso il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 557° della legge 30 Dicembre 2004 n. 311 (così detto" **scavalco di eccedenza**"). Qualora si optasse per la soluzione di cui al citato art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 22 Gennaio 2004 , ovvero per quella prevista dall'art. 1, comma 557° della richiamata legge n. 311/2004, termini, condizioni e modalità dell'instaurando rapporto convenzionale saranno definiti con l'Ente di appartenenza del dipendente interessato.;
- Integrazione oraria, per ulteriori sei ore, per i sottoelencati dipendenti comunali:
 - 1) Sig. Antonio Rotella, nato a Catanzaro il 03/11/1972 -C.F. RTLNTN72S03C352Y (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part- time 75%);
 - 2) Sig. Antonio Scerbo, nato a Tiriolo (CZ) il 05/11/1975 – C.F. SCRNTN75S05L1770 (ex lavoratore LPU, contrattualizzato con contratto a tempo determinato e part – time a 26 ore settimanali);
 - 3) Dott. Ivan Chiarella, nato a Catanzaro il 18/06/1970 – C.F. CHRVNI70H18C352M (ex lavoratore LPU, contrattualizzato con contratto a tempo determinato e part – time a 26 ore settimanali).;
- Integrazione oraria, per ulteriori tre ore, per i sottoelencati dipendenti comunali:
 - 4) Sig. Domenico Ligato, nato a Falerna (CZ) il 23/11/1962 – C.F. LGTDNC62S23D476R (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part- time 75%);

- 5) Sig. Tommaso Vaccaro, nato a Lamezia Terme (CZ) il 19/06/1969 – C.F. VCCTMS69H19M208P (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part-time 75%);
- Proroga, al 31 Ottobre 2019, della contrattualizzazione di sette lavoratori ex LSU/LPU, attualmente impiegati presso il Comune di Tiriolo. I relativi oneri sono posti a carico degli stanziamenti all'uopo appositamente previsti sia a livello statale che a livello regionale, nonché e per la differenza economica, con specifico fondo comunale di bilancio.

ANNO 2020

- Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 50% di due Agenti di Polizia Municipale (Cat. "C-C1");
- Integrazione oraria, per ulteriori tre ore, per i sottoelencati dipendenti comunali:
Sig. Antonio Rotella, nato a Catanzaro il 03/11/1972 – C.F. RTLNTN72S03C352Y (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part-time 92%);
- Integrazione oraria, per ulteriori sei ore, per i sottoelencati dipendenti comunali:
Sig. Antonio Scerbo, nato a Tiriolo (CZ) il 05/11/1975 – C.F. SCRNTN75S05L1770 (ex lavoratore LPU, contrattualizzato con contratto a tempo determinato e part-time a 26 ore settimanali);

Dott. Ivan Chiarella, nato a Catanzaro il 18/06/1970 – C.F. CHRVNI70H18C352M (ex lavoratore LPU, contrattualizzato con contratto a tempo determinato e part-time a 26 ore settimanali).

L'integrazione oraria sopra prevista per i lavoratori ex LPU è, comunque, subordinata alle disposizioni statali e regionali che autorizzano, attraverso il riconoscimento delle conseguenti risorse, la proroga dei contratti a tempo determinato in essere.

- Integrazione oraria, per ulteriori tre ore, per i sottoelencati dipendenti comunali:

Sig. Domenico Ligato, nato a Falerna (CZ) il 23/11/1962 – C.F. LGTDNC62S23D476R (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part-time 83%);

Sig. Tommaso Vaccaro, nato a Lamezia Terme (CZ) il 19/06/1969 – C.F. VCCTMS69H19M208P (dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e part-time 83%).

ANNO 2021

Il Comune di Tiriolo, nel corso dell'anno 2021, intende, nel rispetto ed in conformità sia alle vigenti disposizioni di legge che a quelle che, in seguito, saranno emanate, procedere all'assunzione, mediante stabilizzazione, dei lavoratori ex LSU/LPU, nel numero di sette (salvo eventuali cessazioni dal servizio per collocamento in quiescenza e/o altre ragioni). La predetta stabilizzazione, previa rideterminazione della relativa dotazione organica, avverrà con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time. La misura del part-time sarà determinata in esito alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, considerando, oltre alle facoltà assunzionali dell'Ente nei limiti previsti dalla vigente normativa, anche i finanziamenti statali e regionali che saranno disposti con apposito D.P.C.M. e con legge regionale della Regione Calabria.

FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Il Comune di Tiriolo potrà, altresì, fare ricorso, nel triennio di riferimento, alle diverse forme di lavoro flessibile ivi espressamente riconosciute, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa di settore e nel rispetto della legislazione nazionale e regolamentare comunale, allorquando ciò si

dovesse rendere indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi e compiti di istituto.

Dare atto e ribadire che nel Comune di Tiriolo ed a seguito di ricognizione effettuata, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza e che, conseguentemente, questo Ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2019, alcuna procedura per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Demandare ed autorizzare i Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria di questo Ente ed ognuno

per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere, nel rispetto della vigente legislazione di settore, gli adempimenti di competenza, al fine di dare concreta attuazione al presente deliberato;

Demandare, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Tiriolo la prescritta informativa in favore delle OO.SS. rappresentative di categoria e della R.S.U. Aziendale;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di questo Ente;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

<i>Il Sindaco</i> F.to Dott. Domenico Stefano Greco	<i>Il Segretario Generale</i> F.to Dott. Ivan Mascaro
<i>Periodo di pubblicazione</i> dal 23/04/2019 al 08/05/2019	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo	